Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 161/17/CSP

ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÁ MULTIMED COMUNICAZIONI S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE "TVI MOLISE") PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 8 COMMA 2, DELL'ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS

(CO.RE.COM. MOLISE CONTESTAZIONE N. 6/2017 - PROC. 41/17/MZ-CRC)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 27 luglio 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico della radiotelevisione*", come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante "*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*";

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*", convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante "*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante "*Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo*";

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 125/17/CONS;

VISTA la delibera n. 172/17/CONS, del 18 aprile 2017, recante "*Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello, ed in particolare l'art. 5*";

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, ed il relativo Allegato A), recante "*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*";

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante "*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante "*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*";

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante "*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*";

VISTA la delibera 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante "*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni e successive integrazioni*";

VISTO l'Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l'Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante "*Approvazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell'emittenza radiotelevisiva locale*";

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante "*Approvazione accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*";

VISTA la legge della Regione Molise del 26 agosto 2002 n. 18, recante "*Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni*";

VISTA la convenzione del 14 dicembre 2011, recante "*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*" che delega al CO.RE.COM. Molise l'esercizio della funzione di "*vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale secondo le linee guida dettate dall'Autorità e la successiva verifica di conformità alla*

vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali";

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con nota acquisita al protocollo Agcom n. 0033260 del 15 marzo 2017 il CO.RE.COM. Molise ha trasmesso a questa Autorità la documentazione inerente all'istruttoria svolta nei confronti della società Multimed Comunicazioni S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "*TVI Molise*", da cui si evince che:

- in data 17 febbraio 2017 con nota prot. n. 1909, inviata alla società Multimed Comunicazioni S.r.l., il CO.RE.COM. Molise richiedeva di fornire la copia delle registrazioni dei programmi trasmessi dal servizio di media audiovisivo in ambito locale "*TVI Molise*" il giorno 26 novembre 2016;
- con nota acquisita al prot. CO.RE.COM. n. 2685 del 3 marzo 2017 la società Multimed Comunicazioni S.rl. comunicava l'impossibilità di fornire copia su supporto magnetico della registrazione dei programmi diffusi il giorno 26 novembre 2016 dall'emittente locale "*TVI Molise"* in quanto per cause sconosciute, verosimilmente in conseguenza di un guasto tecnico, non risultavano più registrate nell'apposita apparecchiatura le trasmissioni andate in onda il giorno 26 novembre 2016. La società presentava, peraltro, ai Carabinieri della competente stazione di Filignano, denuncia della circostanza rappresentata. Inviava, infine, al CO.RE.COM. copia del palinsesto dell'emittente "*TVI Molise"* relativo al 26 novembre 2016 munito di idonea segnalazione identificativa della data e dell'orario di diffusione di ogni singolo programma;
- con atto cont. n. 6/2017, in data 15 marzo 2017, il CO.RE.COM. Molise accertava l'impossibilità da parte della società Multimed Comunicazoni S.r.l. di fornire copia delle registrazioni della programmazione andata in onda su "*TVI Molise*" il giorno 26 novembre 2016 e contestava alla società sopra menzionata la violazione del disposto di cui all'art. 8, comma 2, dell'Allegato A) della delibera n. 353/11/CONS;
- con nota acquisita al prot. CO.RE.COM. n. 3877 del 30 marzo 2017 la società ribadiva che la mancata conservazione, o scomparsa, delle registrazioni si fosse verificata verosimilmente in conseguenza di un guasto tecnico e dava mandato ad un tecnico per accertare la causa esatta della disfunzione, chiedeva, pertanto, al CO.RE.COM. che fosse concessa una proroga dei termini per la presentazione delle memorie difensive al fine di indagare le motivazioni tecniche del guasto rilevato;
- nella seduta del 5 aprile 2017, il CO.RE.COM., vista l'istanza prot. n. 3877 del 30 marzo 2017, prorogava i termini per la presentazione delle memorie difensive.

2. Deduzioni della società

La società Multimed Comunicazioni S.r.l., a seguito della contestazione n. 6/17, ha inviato al CO.RE.COM. Molise i propri scritti difensivi, acquisiti al prot. CO.RE.COM. n. 3877 in data 30 marzo 2017 da cui si evince che la mancata conservazione, o scomparsa, delle registrazioni si è verificata "*verosimilmente in conseguenza di un guasto tecnico*", pertanto, la società ha dato mandato ad un tecnico per accertare la causa esatta della disfunzione. A tal riguardo la società ha chiesto, altresì, al CO.RE.COM., che fosse concessa una proroga dei termini per la presentazione di ulteriori memorie difensive al fine di indagare le motivazioni tecniche del guasto rilevato.

Con nota acquisita al Prot. CO.RE.COM. n. 4789 del 21 aprile 2017 la società ha inviato la relazione tecnica della società "*IT Media System di Valente Carmine*" avente ad oggetto "*esito intervento tecnico per danni a componenti hardware presso la struttura televisiva di TVI*" secondo la quale: "*l'hard disk installato nel sistema di acquisizione video risultava del tutto non funzionante a causa di evidenti segni di bruciatura sia sulla scheda di controllo che sull'elettronica di movimento della testina. Danno che, con molta probabilità, potrebbe essere stato causato da un cattivo funzionamento dell'alimentatore del Pc stesso".* Dalla relazione tecnica si evince anche che *"dopo diversi tentativi, è risultato impossibile recuperare i dati ivi contenuti e, pertanto, si è reso necessario sostituirlo con un nuovo hard disk*".

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, il CO.RE.COM. Molise, con nota acquisita al prot. AGCOM n. 0033260 del 15 marzo 2017, ha trasmesso gli atti all'Autorità, proponendo l'archiviazione del procedimento nei confronti della società Multimed Comunicazioni S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo "*TVI Molise*".

Questa Autorità ritiene, però, di non accogliere la proposta del CO.RE.COM. Molise in quanto sussistono gli estremi per procedere alla comminazione della sanzione poiché l'emittente risulta non aver ottemperato a quanto previsto dall'art. 8, comma 2, dell'Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS secondo cui: "*i soggetti di cui al comma 1 conservano, la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi. La registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data ed all'ora di diffusione*". Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria in atti, si rileva, infatti, dimostrata la violazione delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 2, dell'Allegato A) della delibera n. 353/11/CONS per la mancata conservazione delle registrazioni delle trasmissioni diffuse dall'emittente "*TVI Molise*" il giorno 26 novembre 2016. La circostanza per la quale il malfunzionamento della strumentazione per la registrazione dei programmi sia stato determinato da un guasto tecnico, infatti, non costituisce causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguenziale non perseguibilità dell'illecito

derivante, incombendo, comunque, sull'esercente l'attività, la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa vigente, che nel caso di specie prevede l'obbligo della conservazione della registrazione dei programmi diffusi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. b*), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura di euro 516,00 (cinquecentosedici/00), pari al minimo edittale al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di lieve entità considerato il numero dei giorni di mancata conservazione delle registrazioni corrispondenti a n. 1 giorno.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

Nel considerare che la società ha prodotto memorie difensive ed ha collaborato all'istruttoria, si prende atto che la stessa ha contattato un tecnico per effettuare verifiche sul sistema di registrazione video in uso presso l'emittente "*TVI Molise*" al fine di accertare la causa della disfunzione e risolvere il guasto come da dichiarazione tecnica allegata agli atti procedimentali.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Dai dati in possesso di questa Autorità, l'ultimo bilancio ordinario di esercizio reperibile della predetta società è riferito al 31 dicembre 2015 e registra un'utile d'esercizio;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni normative contestate nella misura di euro 516,00 (cinquecentosedici/00), pari al minimo edittale al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Multimed Comunicazioni S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "*TVI Molise*", con sede in Pozzilli (IS), Via dell'Elettronica, n. 1, di pagare la sanzione di amministrativa di euro 516,00 (cinquecentosedici/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione della disposizione contenuta nell'art. 8, comma 2, dell'Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 516,00 (cinquecentosedici/00) alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera n. 161/17/CSP*" *ai sensi dell'art. 8, comma 2, dell'Allegato A) alla delibera n. 353/11CONS*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 161/17/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 27 luglio 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi